Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 11 dicembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta **di bollo** — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748.

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

Funzioni e statuto dei dirigenti

CAPO I

FUNZIONI, ATTRIBUZIONI, RESPONSABILITÀ E RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI

Art. 1.

(*Qualifiche*)

Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:

dirigente generale;
dirigente superiore;
primo dirigente.

In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori.

Art. 2.

(*Compiti dei dirigenti*)

I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per la applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva.

Art. 3.

(*Direttive generali del Ministro*)

Il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonchè i programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalità nello stesso decreto stabilite.

Il Ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello, addetti agli organi centrali o periferici, è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al Ministro, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, nonchè per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Ministro ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.

I provvedimenti del Ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o capo del servizio centrale competente per materia.

Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

(*Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori*)

I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonchè quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

Art. 5.

(*Funzioni dei dirigenti superiori*)

I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

Art. 6.

(*Funzioni dei primi dirigenti*)

I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

Art. 7.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*)

Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventulmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonchè quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *o*) sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13.

Art. 8.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori*)

Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nello art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), sono definitivi.

Art. 9.

(*Attribuzioni particolari dei primi dirigenti*)

Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonchè, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e restistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spe-

sa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi della Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m*) dell'art. 7.

Art. 10.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale*)

Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonchè le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina.

Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici.

Art. 11.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca*)

I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonchè questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dalla Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio.

Art. 12.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive*)

I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi

casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

Art. 13.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici*)

I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.

Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore.

Art. 14.

(*Competenza propria e delegata*)

Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.

Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.

E' ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 15.

(*Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni*)

La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo.

Art. 16.

(*Incarichi di funzioni dirigenziali*)

La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonchè ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico è indisponibile.

All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonchè delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonchè quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità.

Art. 17.

(*Relazione al consiglio di amministrazione*)

Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal Ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del Ministro, sui risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento della Amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di competenza dei propri uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

Art. 18.

(*Relazione generale del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e,

in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 19.

(*Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali*)

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonchè il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.

Art. 20.

(*Orario di lavoro dei dirigenti*)

L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci ore settimanali, da riparire in relazione alle esigenze del servizio.

I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 21.

(*Rapporti informativi e giudizi complessivi*)

In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.

Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno.

Art. 22.

(*Nomina a primo dirigente*)

La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data di inizio del corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparata.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio. Al concorso per titoli saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo » e per almeno due volte siano stati qualificati « eccezionale »;

Nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a « distinto ».

Il concorso per titoli è indetto annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il bando indica il termine di presentazione della domanda di ammissione, il numero dei posti da conferire per ciascun ruolo e la data di inizio del corso di formazione dirigenziale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui alla lettera *d*) del successivo comma sesto, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

I capi del personale inviano alla commissione esaminatrice del concorso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice del concorso è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da tre dirigenti generali e da un membro aggiunto con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dalle singole amministrazioni per l'esame dei titoli dei rispettivi dipendenti; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza della funzione.

Art. 23.

(*Corso di formazione dirigenziale*)

Il corso di formazione dirigenziale — cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione — è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione, senza peraltro, prescindere dall'approfondimento della cultura, giuridico amministrativa ed economica o tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Salvo quanto previsto al successivo comma, il corso è tenuto in Roma.

Il corso ha la durata di quattordici mesi. Per non meno di sette mesi complessivi gli allievi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quella di appartenenza ed inviati presso grandi aziende, pubbliche o private, per compiervi studi sulla organizzazione aziendale; ove le amministrazioni pubbliche abbiano uffici periferici, gli allievi devono essere applicati ai servizi di questi, possibilmente in sedi diverse da Roma.

A conclusione di tali esperimenti, gli allievi redigono una relazione illustrativa avente per oggetto: l'analisi critica dei servizi e delle organizzazioni studiati, l'esame comparato dei diversi sistemi organizzativi e di conduzione della pubblica Amministrazione e delle aziende, nonchè le proprie osservazioni e proposte per adattare all'Amministrazione di appartenenza razionali soluzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e delle aziende cui sono stati applicati. Le singole relazioni formano oggetto di dibattito in seminari costituiti da gruppi di allievi, sotto la direzione di tre docenti i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato sulle singole relazioni, accompagnato da un voto espresso in trentesimi.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sostengono gli esami, costituiti da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

La commissione esaminatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a ventiquattro.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione per insufficienza di posti potranno essere ammessi per non più di due volte a successivi corsi.

Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Il corso di formazione per dirigenti amministrativi è tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le Amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, con particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere dei

dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti tecnici la scuola superiore della pubblica Amministrazione può avvalersi delle Università e degli Istituti superiori, nonchè delle scuole di perfezionamento o specializzazione.

Il programma delle discipline di insegnamento e di esame è stabilito con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono determinati i ruoli organici dei dirigenti tecnici per l'accesso ai quali debba provvedersi con un corso comune di formazione dirigenziale ai sensi del comma precedente.

Art. 24.

(*Attribuzione della qualifica di dirigente superiore*)

La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22.

Art. 25.

(*Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori*)

La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sezione I

Ministero degli affari esteri

Art. 26.

(*Relazione annuale del consiglio di amministrazione*)

La relazione di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è comunicata alla Presidenza del Consiglio ai fini di cui al secondo comma dell'art. 18 del presente decreto.

Art. 27.

(*Carriera diplomatica*)

La carriera diplomatica continua ed assere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso.

Art. 28.

(*Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica*)

Il numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« 3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione ».

L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere:

riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo ».

Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è abrogato.

Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica semprechè riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori ».

Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato.

I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilità, abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.

Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti è successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota dei nove decimi ».

Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati; è abrogato altresì il quarto comma dello stesso articolo.

L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, è conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.

Art. 29.

(Trattamento economico del personale della carriera diplomatica)

Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito:

a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento economico dei funzionari direttivi;

b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purchè dichiarati idonei nel corso di cui al numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessità di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneità, il trattamento di primo dirigente verrà corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianità nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potrà comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado;

c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:

Consigliere di ambasciata	Dirigente superiore
Ministro plenipotenziario	Dirigente generale
Ministro plenipotenziario di 1ª classe	Prefetto di 1ª classe
Ambasciatore	Ambasciatore

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente decreto.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie)

Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione è attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianità nel grado e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso.

Le disposizioni dell'art. 242, primo comma, e dell'articolo 263, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito dall'ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applicano per la promozione a consigliere di ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.

Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, è ridotto a 25 anni per i funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.

La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ai quali

si applica invece il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Art. 31.

(*Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali*)

Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 18 sono applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto.

L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio.

Art. 32.

(*Accesso e particolari qualifiche*)

Per la nomina a primo dirigente nel ruolo e nelle qualifiche di cui ai quadri *C*, *D*, della Tabella II dell'allegato II al presente decreto continuano ad applicarsi rispettivamente gli articoli 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Sezione II

MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 33.

(*Dirigenti del Ministero dell'interno*)

In sostituzione dell'art. 19 del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 34.

(*Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno*)

I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresì le funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.

I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresì le funzioni di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere ministeriale.

Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio presso il Ministero dell'interno.

Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno un prefetto è incaricato di dirigere i servizi elettorali.

I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano altresì le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.

I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle prefetture. Ai vice prefetti ispettori possono essere altresì affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma.

Art. 35.

(*Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7.

Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.

I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 36.

(*Particolari corsi di formazione dirigenziale*)

Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti articoli 22 e 23, le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali antincendi e di protezione civile.

Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, riguardanti i corsi di formazione e qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli citati al primo comma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni.

Sezione III

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 37.

(Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari)

Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Sezione IV

MINISTERO DEL TESORO

Art. 38.

(Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza).

Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalità di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalità previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri *C* e *D* della annessa tabella VII.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella *A* del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri *C* e *D* dell'annessa tabella VII.

Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella *A* del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo.

E' abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 39.

(Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia)

Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309 e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 40.

(Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato)

Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni, è istituito, in sostituzione del ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro *L* dell'annessa tabella VII.

La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al precedente comma, si consegue mediante concorso per titoli fra i primi dirigenti amministrativi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti di laurea in economia e commercio, ed equipollenti, o in giurisprudenza.

Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo, nonchè l'anzianità nella qualifica di primo dirigente.

I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente allo stesso decreto.

I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo, per non oltre la metà dei posti vacanti in detta qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento di un'anzianità di servizio di ruolo delle carriere direttive, anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme già esistenti per l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di anni tre e semprechè abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di ispettore capo è lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo comma.

I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza di cui al quadro *L* dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e degli ispettori capi del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianità riconosciuta nella qualifica di primo dirigente. Ai fini del conferi-

mento, il consiglio di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo dirigente.

Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.

I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel ruolo medesimo.

Sezione V
MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 41.
(Consiglio di amministrazione)

Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonchè le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.

Art. 42.
(Riordinamento dei ruoli)

Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e alle tabelle numeri 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonchè i ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 63 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro *A* della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18, 19 e 64 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui al quadro *L* della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Art. 43.
(Dirigenti delle cancellerie militari)

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale e di colonnello del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal quadro *M* dell'annessa tabella VIII.

Art. 44.
(Commissione per il personale della giustizia militare)

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

Sezione VI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 45.

(Accesso a particolari qualifiche)

Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, nonchè a quella di ispettore centrale restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Sezione VII

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 46.

(Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allo art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

Art. 47.

(Tabella delle retribuzioni)

Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennità appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite:

Livelli di funzione	QUALIFICHE	Stipendi (1) dal 1-1-1971	dal 1-7-1972	dal 1-12-1972
A	Ambasciatore	6.366.937	12.421.000	14.010.000
B	Prefetto di 1ª classe ed equiparati	5.957.910	11.167.000	12.540.000
C	Dirigente generale	5.726.385	9.251.000	10.200.000
D	Dirigente superiore (2)	4.090.275	4.870.000	5.000.000
E	Primo dirigente dopo 2 anni (3)	3.287.655	4.097.000	4.160.000
E	Primo dirigente (3)	2.986.672	3.560.000	3.560.000

(1) per i trattamenti riferiti agli ex paramerti 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850 L. 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, L. 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

b) ex parametro 825 L. 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, L. 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

Art. 48.

(Indennità di funzione)

L'indennità di funzione, prevista per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

Art. 49.

(Effetti delle nuove retribuzioni)

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo art. 73.

Art. 50.

(Divieto di corrispondere indennità)

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sarà dato di volta in volta comunicazione alla amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di funzionari, nonchè le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775,

consentivano la corresponsione di particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto.

TITOLO II

Ristrutturazione delle carriere direttive

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51.

(*Qualifiche*)

Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti:

direttore aggiunto di divisione, o equiparata;
direttore di sezione, o equiparata;
consigliere, o equiparata.

Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.

Art. 52.

(*Attribuzioni del personale direttivo*)

L'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente:

« Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.

Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi, a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti ».

Art. 53.

(*Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto*)

Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 54.

(*Promozione a direttore aggiunto di divisione*)

I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Art. 55.

(*Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione*)

Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i seguenti stipendi:

Parametri	Anni di permanenza nella classe	Stipendio annuo lordo
530	—	3.895.500
487	7	3.579.450
455	5	3.344.250
426	5	3.131.100
387	2	2.844.450

Si osserva il disposto di cui agli articoli 1, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresì, le indennità ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di appartenenza nella misura — ove non siano rapportabili in base alle vigenti disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo — già spettante all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione, o equiparata.

Art. 56.

(*Carriere con ordinamento particolare*)

Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l'inizio da una qualifica superiore a consigliere o una più favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori più elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 57.

(*Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro*)

La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro è ordinata come segue:

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore capo aggiunto, equiparata a direttore aggiunto di divisione . . .	6
Ispettore superiore, equiparata a direttore di sezione Ispettore, equiparata a consigliere	18
	24

E' abrogato l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 58.

(*Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli istituti di previdenza*)

La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza è riordinata come segue:

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore capo aggiunto, equiparata a direttore di divisione aggiunto	4
Ispettore superiore, equiparata a direttore di sezione . Ispettore equiparata a consigliere	11
	15

E abrogato l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 59.

(*Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali*)

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto dalla data medesima e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nelle qualifiche di prefetto di 1ª classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742.

Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente.

Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza.

La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai dirigenti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data anteriore.

Art. 60.

(*Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive*)

I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera *a*);

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato.

Art. 61.

(*Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento*)

Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.

Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 65.

Art. 62.

(*Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali*)

Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59.

La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65.

Art. 63.

(*Piante organiche delle carriere direttive*)

Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformità di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Art. 64.

(*Inquadramento di particolari categorie di personale*)

Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo.

Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 500 è inquadrato in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento.

Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto.

Art. 65.

(*Promozione a direttore di divisione*)

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

o mediante il concorso già previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso superato è considerato come concorso per merito distinto o esame di idoneità.

La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e dal 1° luglio 1974.

I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.

I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.

Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.

Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonchè degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, commi primo e secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e le analoghe speciali disposizioni di legge.

Art. 66.

(Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975)

Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 24 del presente decreto.

Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma.

Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

Art. 67.

(Esodo volontario)

Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai quattordici anni;

b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o riveste la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita.

Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato *I*. Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini è attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.

Ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di

ispettore generale o di direttore di divisione, od equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.

Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.

L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui all'art. 60, lettera *a*), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.

L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potrà essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Art. 68.

(*Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni*)

Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, è attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore. Ove trattisi di dipendenti che rivestano già la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.

Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, è inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.

Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione degli uffici delle Regioni a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.

Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato agli impiegati civili dello Stato.

Art. 69.

(*Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato*)

Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera direttiva l'anzianità complessiva prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 per la promozione a direttore di divisione si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.

Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 70.

(*Attribuzioni degli uffici*)

I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.

Art. 71.

(*Conservazione delle attuali funzioni*)

Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente art. 59.

I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.

Art. 72.

(*Inquadramento di personale di altre Amministrazioni*)

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze.

Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche è stabilita in conformità dell'allegato I.

L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 73.

(*Liquidazione e riliquidazione delle pensioni*)

Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.

Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.

Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.

Art. 74.

(*Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali*)

Con il decreto previsto dal comma quarto dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sarà stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 75.

(*Copertura dell'onere finanziario*)

All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente all'attuazione dell'art. 67 per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni autonome.

Art. 76.

(*Rinvio alle disposizioni generali*)

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I. L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, è effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva.

Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette.

Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addì 6 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 121. — CARUSO

ALLEGATO I

Funzionari direttivi		Funzionari dirigenti	
Parametri	Qualifica	Livelli di funzione	Qualifica
772	Prefetto di 1ª classe e qualifiche equiparate	B	Prefetto di 1ª classe e qualifiche equiparate
742	Direttore generale e qualifiche equiparate	C	Dirigente generale
530	Ispettore generale e qualifiche equiparate	D	Dirigente superiore
426 } 387 }	Direttore di divisione e qualifiche equiparate	E	Primo dirigente

ALLEGATO II

Tabelle organiche dei dirigenti

TABELLA I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro *A.* — *Dirigenti del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica*			
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
D	Dirigente superiore	2	Capo servizio	2
E	Primo dirigente	10	Direttore di divisione	10
		13		
	Quadro *B.* — *Dirigenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*			
B	Segretario generale	1	Segretario generale	1
C	Dirigente generale	—		—
D	Dirigente superiore	5	Primo referendario	5
E	Primo dirigente	5	Referendario	5
		11		
	Quadro *C.* — *Dirigenti del Consiglio nazionale delle ricerche*			
C	Dirigente generale	1	Segretario generale	1
		1		
	Quadro *D.* — *Dirigenti di segreteria del Consiglio di Stato*			
D	Dirigente superiore	1	Per i servizi di segreteria	1
E	Primo dirigente	2	Per i servizi di segreteria	2
		3		
	Quadro *E.* — *Dirigenti della segreteria della Corte dei conti*			
D	Dirigente superiore	1	Per i servizi di segreteria	1
E	Primo dirigente	14	Per i servizi di segreteria	14
		15		

TABELLA II

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A. — *Dirigenti amministrativi*			
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo	1
D	Dirigente superiore	6 (*a*)	Capo ufficio	6
E	Primo dirigente	18 (*a*)	Capo reparto	18
		25		

(*a*) Oltre un posto transitorio in soprannumero, conferibile anche più volte, riservato ai provenienti dal ruolo degli esperti in lingue estere.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro B. — *Dirigenti per la ricerca storico diplomatica*			
D	Dirigente superiore	2	Esperto capo della ricerca storico diplomatica	2 (*a*)
E	Primo dirigente	2	Esperto superiore della ricerca storico diplomatica	2
		4		

(*a*) Ad uno di essi può essere conferito l'incarico di direttore dell'Archivio storico diplomatico.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro C. — *Dirigente della biblioteca*			
E	Primo dirigente	1	Direttore della biblioteca	1 (*a*)
		1		

(*a*) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro D. — *Dirigente esperto in crittografia*			
E	Primo dirigente	1	Esperto capo in crittografia	1 (*a*)
		1		

(*a*) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro E. — *Dirigenti dell'Istituto agronomico d'oltremare*			
C	Dirigente generale	1	Direttore generale dell'Istituto	1
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore generale	1
E	Primo dirigente	2	Direttore di laboratorio	2
		4		

TABELLA III

MINISTERO DELL'INTERNO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione (*a*)	Posti di funzione
	Quadro A. — *Capo della polizia e dirigenti dell'Amministrazione civile*			
B	Capo della polizia e prefetto di 1ª classe	49	Capo della polizia	1
			Prefetto di 1ª classe	48
C	Dirigente generale	74 (*b*)	Prefetto	74
D	Dirigente superiore	188	Vice prefetto	188
E	Primo dirigente	198	Vice prefetto ispettore	198
		509 (*b*)		

(*a*) L'ulteriore specificazione delle funzioni è stabilita nell'art. 34;

(*b*) Oltre al posto dell'ex direttore generale della soppressa Opera nazionale ciechi civili che, con decorrenza dal 1° marzo 1973, verrà portato in aumento con le funzioni di consigliere ministeriale.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione (*a*)	Posti di funzione
	Quadro B. — *Dirigenti dei servizi di ragioneria*			
D	Dirigente superiore	16	Ispettore ministeriale e consigliere ministeriale aggiunto	16
E	Primo dirigente	49	Direttore di divisione	8
			Ispettore capo e vice consigliere ministeriale	41
		65		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione (*a*)	Posti di funzione
	Quadro C — *Dirigenti della pubblica sicurezza*			
C	Dirigente generale	20	Vice capo della polizia	2
			Ispettore generale capo e consigliere ministeriale	18
D	Dirigente superiore	135	Questore e ispettore generale	125
			Consigliere ministeriale aggiunto	10
E	Primo dirigente	350	Vice questore e direttore di divisione	346
			Ispettrice capo e vice consigliere ministeriale per la polizia femminile	4
		505		

Quadro D — Dirigenti per la protezione civile

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
D	Dirigente superiore	15	Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del centro studi ed esperienze	1
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico sportivo	1
			Ispettore generale	1
			Dirigente di ispettorato regionale nelle sedi di particolare rilevanza	10
E	Primo dirigente	28	Dirigente di ispettorato regionale e ispettore capo	28
		44		

Quadro E — Dirigenti degli Archivi di Stato

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato	1
D	Dirigente superiore	26	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	6
			Segretario del Consiglio superiore degli archivi di Stato	1
			Vice sovrintendente dell'Archivio centrale	1
			Direttore di sovrintendenza e di archivio nelle sedi più importanti	18
E	Primo dirigente	50	Direttore di sovrintendenza e direttore di archivio di Stato nelle sedi di particolare importanza	45
			Dirigente centro fotoriproduzione legatoria e restauro	1
			Direttore di divisione	4
		77		

Quadro F. — Dirigenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore generale	1
			Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	6	Direttore di divisione	5
			Ispettore capo	1
		10		

TABELLA IV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Quadro A. — Dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria generale presso la stessa Corte	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Ispettore circoscrizionale	12
E	Primo dirigente	136	Dirigente di cancelleria presso le corti di appello	23
			Dirigente di segreteria presso le procure generali	23
			Dirigente di segreteria o di cancelleria degli uffici giudiziari di particolare importanza	90
		151		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro B. — Dirigenti degli Istituti di prevenzione e pena			
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4
			Ispettore distrettuale	9
E	Primo dirigente	33	Direttore degli Istituti di prevenzione e pena e dei Centri di rieducazione per minorenni, di particolare importanza	33
		46		
	Quadro C. — Dirigenti tecnici			
E	Primo dirigente	2 (a)	Dirigente tecnico industriale	1
			Dirigente tecnico agrario	1
		2		

(a) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica spetta il trattamento economico della qualifica di dirigente superiore.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro D. — Dirigenti sanitari			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale sanitario	1
E	Primo dirigente	4	Dirigente sanitario	4
		5		
	Quadro E. — Dirigenti per il servizio sociale			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale per i servizi sociali	1
E	Primo dirigente	3	Direttore di centro di servizio sociale	3
		4		
	Quadro F. — Dirigenti dell'ufficio traduzioni			
E	Primo dirigente	1 (a)	Direttore dell'ufficio traduzioni	1
		1		

(a) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro G. — Dirigenti degli Archivi notarili			
C	Dirigente generale	1	Direttore dell'ufficio centrale degli Archivi notarili	1
D	Dirigente superiore	9	Capo di circoscrizione ispettiva	5
			Sovrintendente di archivio notarile nelle sedi di Roma, Milano, Napoli e Torino	4
E	Primo dirigente	14	Direttore di divisione	2
			Conservatore capo di archivio notarile	12
		24		

TABELLA V

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Dirigenti amministrativi e consiglieri economici (a)			
C	Dirigente generale	7	Direttore generale	1
			Consigliere ministeriale	6
D	Dirigente superiore	9	Capo del personale	1
			Vice direttore generale	2
			Consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione	27
		43		

(a) Restano ferme le disposizioni concernenti il segretario della programmazione economica.

TABELLA VI

MINISTERO DELLE FINANZE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro *A* — *Dirigenti dell'Amministrazione centrale*			
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente	100	Direttore di divisione presso la amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	100
		174 (*a*)		

(*a*) Un posto è riservato al personale direttivo della carriera degli statistici.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro *B* — *Dirigenti per i servizi ispettivi della finanza locale*			
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	2	Ispettore capo	2
		4		
	Quadro *C* — *Dirigenti delle intendenze di finanza*			
D	Dirigente superiore	98	Ispettore generale	4
			Intendente di finanza	94
E	Primo dirigente	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti	60
		158		
	Quadro *D*. — *Dirigenti del catasto e dei servizi tecnici erariali*			
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli U.T.E. di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	74	Dirigente degli U T E.	74
		102		
	Quadro *E*. — *Dirigenti dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette*			
D	Dirigente superiore	8	Direttore dei laboratori chimici	1
			Direttore dei laboratori di particolare rilevanza e consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primo dirigente	20	Direttore di laboratorio o vice consigliere ministeriale	20
		28		
	Quadro *F* — *Dirigenti degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione*			
D	Dirigente superiore	11	Capo U T C I F	1
			Capo U.T.I F. in sedi di particolare rilevanza	6
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	34	Capo U.T.I.F.	34
		45		
	Quadro *G* — *Dirigenti delle dogane*			
D	Dirigente superiore	19	Direttore U C R	1
			Direttore U.T.C.D.	1
			Capo compartimento doganale e ispettore generale	17
E	Primo dirigente	95	Titolare di circoscrizione doganale e ispettore capo	95
		114		
	Quadro *H* — *Dirigenti delle imposte dirette*			
D	Dirigente superiore	23	Capo compartimento	16
			Ispettore generale	7
E	Primo dirigente	165	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	165
		188		

Quadro *I*. — *Dirigenti delle Conservatorie dei registri immobiliari*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	10	Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi di maggiore importanza	10
E	Primo dirigente . .	18	Conservatore dei registri immobiliari	18
		28		

Quadro *L* — *Dirigenti degli uffici delle tasse e imposte indirette sugli affari*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	25	Capo compartimento	18
			Ispettore generale . .	7
E	Primo dirigente .	162	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza e ispettore capo	162
		187		

Quadro *M* — *Dirigenti degli uffici meccanografici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	1	Direttore del servizio meccanografico . . .	1
E	Primo dirigente	2	Ispettore capo	2
		3		

Quadro *N*. — *Dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale dei monopoli di Stato	1
C	Dirigente generale	8	Vice direttore generale tecnico	1
			Vice direttore generale amministrativo	1
			Direttore centrale tecnico	3
			Direttore centrale amministrativo	3
		9		

Quadro *O* — *Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	20 (*a*)	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di stabilimento	20
E	Primo dirigente	23 (*b*)	Direttore di divisione e direttore di stabilimento	23
		43		

(*a*) Di cui 5 per la branca coltivazione tabacchi; 13 per la branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;

(*b*) Di cui: 7 per la branca coltivazione tabacchi; 12 per la branca manifattura tabacchi; 4 per la branca sale e chinino.

Quadro *P* — *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	12	Vice direttore centrale, ispettore generale e capo compartimento di 1ª classe	12
E	Primo dirigente . . .	22	Direttore di divisione e capo di ispettorato compartimentale	22
		34		

TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Quadro *A* — *Dirigenti generali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale . . .	9	Direttore generale . . .	9
		9		

Quadro *B* — *Dirigenti per i servizi amministrativi centrali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	56	Vice direttore generale (*b*)	9
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	46
			Direttore di Zecca	1
E	Primo dirigente	106	Direttore di divisione	106
		162 (*a*)		

(*a*) Sono riservati un posto al personale della carriera direttiva degli statistici e un posto a quello della carriera direttiva degli attuari.

(*b*) Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono essere affidate anche a dirigenti superiori dei quadri *C* e *D* in sostituzione di altrettanti dirigenti del presente quadro ai quali saranno assegnate funzioni di consigliere ministeriale aggiunto o di ispettore generale.

Quadro *C*. — *Dirigenti dei servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	12	Ispettore generale	12
E	Primo dirigente	12	Ispettore capo	12
		24		

Quadro *D* — *Dirigenti dei servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	8	Ispettore generale	8
E	Primo dirigente	8	Ispettore capo	8
		16		

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Quadro *E* — *Dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Ispettore generale	10
			Capo ufficio gestione e controllo	8
			Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti	10
E	Primo dirigente	90	Direttore provinciale del Tesoro e ispettore capo	90
		118		

Quadro *F* — *Dirigenti della Zecca*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	3 (*a*)	Dirigente sanitario	1
			Dirigente ingegnere	1
			Dirigente chimico	1
		3		

(*a*) Compete il trattamento economico di dirigente superiore dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, ridotti a tre anni in via transitoria per gli attuali ingegneri capi e chimici capi.

Quadro *G* — *Dirigenti della Scuola dell'arte della medaglia*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	1 (*a*)	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	1
		1		

(*a*) Compete il trattamento economico di dirigente superiore dopo cinque anni, ridotti in via transitoria a tre per l'attuale direttore

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Quadro *H*. — *Dirigenti generali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale	6	Ispettore generale capo	6
		7		

Quadro *I*. — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	98	Vice direttore generale	6
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	41
			Capo servizio	4
			Direttore di ragioneria centrale	26

Segue Quadro *I* — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Primo dirigente	223	Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente segreteria Ragioneria generale dello Stato	1
			Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali	220
			Vice consigliere ministeriale presso il Consiglio dei ragionieri	3
		321		

Quadro *L* — *Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Ispettore generale	49
E	Primo dirigente	49	Ispettore capo	49
		98		

Quadro *M* — *Dirigenti delle Ragionerie provinciali dello Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28 (*a*)	Ispettore generale	13 (*a*)
			Direttore di ragioneria provinciale nelle sedi di maggiore importanza	15
E	Primo dirigente	90 (*b*)	Direttore di ragioneria provinciale e ispettore capo	90 (*b*)
		118 (*a*) (*b*)		

(*a*) Di cui 4 posti riservati agli impiegati contemplati dall'art 31 della legge 16 agosto 1962, n 1291.

(*b*) Di cui 11 posti riservati agli impiegati indicati nella nota precedente

TABELLA VIII

MINISTERO DELLA DIFESA

Quadro *A* — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale e direttore centrale	11
D	Dirigente superiore	75	Vice direttore generale e vice direttore centrale	11
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	64
E	Primo dirigente	112	Direttore di divisione, vice consigliere ministeriale e ispettore capo	112
		198		

Quadro *B* — *Dirigenti generali tecnici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2 (*a*)	Consigliere ministeriale	2
		2		

(*a*) Riservati ai dirigenti di cui ai ruoli delle tabelle *C, D, E, F, G, H, I*

Quadro *C* — *Dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografico militare*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1
		2		

Quadro *D* — *Dirigenti tecnici chimici fisici e biologi dell'Esercito*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	3	Consigliere ministeriale aggiunto o capo laboratorio	3
E	Primo dirigente	4	Vice consigliere ministeriale o capo reparto	4
		7		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro E — Dirigenti tecnici ingegneri del Genio militare			
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1
		2		
	Quadro F. — Dirigenti tecnici fisici della Marina			
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente . .	2	Vice consigliere ministeriale	2
		3		
	Quadro G — Dirigenti tecnici ingegneri della Marina			
D	Dirigente superiore . .	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale	2
		3		
	Quadro H — Dirigenti tecnici chimici della Marina			
D	Dirigente superiore .	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente . . .	3	Vice consigliere ministeriale	3
		4		
	Quadro I — Dirigenti tecnici servizio aerologico aeronautico (ad esaurimento)			
D	Dirigente superiore . .	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente . . .	1	Vice consigliere ministeriale	1
		2		
	Quadro L — Dirigenti dei servizi di ragioneria			
D	Dirigente superiore .	3	Ispettore generale	3
E	Primo dirigente . .	12	Ispettore capo di ragioneria	12
		15		
	Quadro M — Dirigenti delle cancellerie militari			
D	Dirigente superiore	2	Direttore della cancelleria del tribunale supremo militare e della procura generale militare	2
E	Primo dirigente .	2	Direttore delle cancellerie dei tribunali militari territoriali di Roma e di Padova	2
		4		

TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A. — Dirigenti dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica			
C	Dirigente generale	13	Direttore generale	13
D	Dirigente superiore	137	Capo servizio	5
			Vice direttore generale	13
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	10
			Sovrintendente regionale scolastico	15
			Provveditore agli studi	94
E	Primo dirigente	200	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	200
		350		

Quadro *B.* — *Ispettori centrali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	130	Ispettore centrale	130
		130		

Quadro *C.* — *Dirigenti statistici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Capo del servizio statistico	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione	4
		5		

Quadro *D.* — *Dirigenti per i Servizi di ragioneria*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	6	Ispettore generale di ragioneria	6
E	Primo dirigente	21	Direttore di ragioneria presso le sovrintendenze scolastiche	15
			Ispettore capo	6
		27		

Quadro *E.* — *Dirigenti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	34	Sovrintendente di 1ª classe	34
E	Primo dirigente	47	Sovrintendente di 2ª classe	42
			Direttore Istituti autonomi AA. BB.	5
		81		

Quadro *F.* — *Dirigenti delle biblioteche pubbliche statali e dell'Istituto di patologia del libro*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Direttore Istituto patologia del libro	1
			Direttore di 1ª classe	9
E	Primo dirigente	20	Direttore di 2ª classe	20
		30		

Quadro *G.* — *Dirigenti amministrativi delle Università e Istituti di istruzione superiore*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Dirigente amministrativo di Università di 1ª classe	10
E	Primo dirigente	26	Dirigente amministrativo di Università di 2ª classe	26
		36		

TABELLA X

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Quadro *A.* — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	5 (*a*)	Direttore generale	5
D	Dirigente superiore	15	Vice direttore generale	5
			Capo servizio ispettivo	1
			Consigliere Consiglio superiore dei lavori pubblici	4
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore superiore	5
E	Primo dirigente	53 (*b*)	Direttore di divisione presso la Amministrazione centrale e gli uffici periferici	53
		73 (*a*) (*b*)		

(*a*) Oltre tre posti temporaneamente aggiunti sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

(*b*) Nove posti con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro B — Dirigenti tecnici			
B	Presidente Consiglio superiore lavori pubblici	1	Presidente Consiglio	1
C	Dirigente generale . . .	5 (*a*)	Presidente sezione Consiglio superiore lavori pubblici o capo ufficio superiore centrale tecnico	5 (*a*)
D	Dirigente superiore . . .	35 (*b*) (*c*)	Consigliere del Consiglio superiore lavori pubblici	12 (*b*)
			Capo servizio tecnico e capo del servizio tecnico presso gli organi centrali o periferici	23 (*c*)
E	Primo dirigente .	111	Ingegnere capo Genio civile	12
			Direttore di divisione e capo ufficio tecnico presso gli organi periferici	99 (*d*)
		152 (*a*) (*b*) (*c*) (*d*)		

(*a*) Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei lavori pubblici
(*b*) Oltre sei posti temporaneamente aggiunti sino alla data di cui alla nota (*a*)
(*c*) Di cui nove posti con effetto dalla data di cui alla nota (*a*)
(*d*) Di cui ventisette posti con effetto dalla data di cui alla nota (*a*)

Quadro *C — Presidenti del Magistrato delle acque o provveditori opere pubbliche*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	15 (*a*)	Presidente del Magistrato per il Po, presidente del Magistrato alle acque e provveditore alle opere pubbliche	15 (*a*)
		15 (*a*)		

(*a*) Oltre cinque posti temporaneamente aggiunti sino alla data di entrata in vigore del riordinametno del Ministero dei lavori pubblici

Quadro *D — Dirigenti generali dell'A.N.A.S*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale dell'A N.A.S.	1
C	Dirigente generale . . .	5	Direttore centrale tecnico	3
			Direttore centrale amministrativo	2
		6		

Quadro *E — Dirigenti amministrativi dell'A.N.A.S.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	4	Vice direttore centrale .	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente . . .	10	Direttore di divisione e ispettore capo	10
		14		

Quadro *F — Dirigenti tecnici dell'A.N.A.S*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	14	Vice direttore centrale	2
			Ispettore generale . . .	3
			Capo compartimento di 1ª classe	9
E	Primo dirigente .	15	Direttore di divisione e ispettore capo	5
			Capo compartimento di 2ª classe	10
		29		

TABELLA XI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Quadro *A — Dirigenti generali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale . . .	7 (*a*)	Direttore generale .	6 (*a*)
			Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura	1
		7 (*a*)		

(*a*) Oltre due posti temporaneamente aggiunti sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Quadro *B* — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	12	Vice direttore generale	3
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale	9
E	Primo dirigente	45 (*a*)	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale e gli organi periferici	40 (*a*)
			Vice consigliere ministeriale e ispettore capo	5
		57 (*a*)		

(*a*) Di cui 12 posti con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricotura e delle foreste

Quadro *C* — *Dirigenti tecnici dell'agricoltura*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	20 (*a*)	Presidenza di sezione del Consiglio superiore della agricoltura	3
			Vice direttore generale	2
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	9
			Direttore di distretto	6 (*a*)
E	Primo dirigente	46 (*b*)	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale e gli organi periferici	41 (*b*)
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale	5
		66 (*a*) (*b*)		

(*a*) I sei posti previsti per la funzione di direttore di distretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

(*b*) Di cui sei posti con effetto dalla data indicata alla nota (*a*)

Quadro *D* — *Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13 (*a*)	Presidente di sezione del Consiglio superiore della agricoltura	1
			Vice direttore generale	1
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4
			Direttore di distretto	6 (*a*)
			Direttore scuola allievi sottufficiali e guardie forestali	1
E	Primo dirigente	33 (*b*)	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale e gli organi periferici	23 (*b*)
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale	4
			Capo reparto scuola allievi sottufficiali e guardie forestali	6
		46 (*a*) (*b*)		

(*a*) I sei posti previsti per la funzione di direttore di distretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

(*b*) Di cui sei posti con effetto dalla data indicata alla nota (*a*)

Quadro *E*. — *Dirigenti per i servizi di ecologia e difesa delle piante*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Direttore dell'ufficio centrale per i servizi di ecologia e difesa delle piante	1
E	Primo dirigente	2 (*a*)	Direttore di divisione dell'ufficio centrale per i servizi di ecologia e difesa delle piante	2 (*a*)
		3 (*a*)		

(*a*) Di cui un posto con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro F — Dirigenti per i servizi della pesca			
D	Dirigente superiore	1	Direttore del laboratorio centrale di idrobiologia	1
E	Primo dirigente	2	Direttore di stabilimento ittiogenico	2
		3		
	Quadro G — Dirigenti analisti			
E	Primo dirigente	2	Direttore di ufficio enologico	2
		2		

TABELLA XII

MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A. — Dirigenti della Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento			
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
D	Dirigente superiore	2 (*a*)	Vice direttore generale	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	5 (*a*)	Direttore di divisione	5
		8 (*a*)		

(*a*) Le funzioni di dirigente superiore e di primo dirigente sono conferite a funzionari di corrispondente qualifica delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da collocare fuori ruolo

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro B — Direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione			
C	Dirigente generale	1	Direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	1
		1		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro C. — Dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione			
C	Dirigente generale	3	Direttore centrale	3
D	Dirigente superiore	10	Vice direttore centrale	3
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	3
			Capo ufficio compartimentale nelle Regioni a statuto speciale	4
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione e ispettore capo	19
			Direttore di centro prova autoveicoli	8
		40		
	Quadro D. — Dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione			
C	Dirigente generale	3	Direttore centrale	3
D	Dirigente superiore	9	Vice direttore centrale	3
			Capo servizio navigazione interna	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primo dirigente	20	Direttore di divisione	20
		32		
	Quadro E. — Dirigenti generali della Direzione generale dell'aviazione civile			
C	Dirigente generale	5	Direttore generale	1
			Direttore centrale	4
		5		
	Quadro F. — Dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile			
D	Dirigente superiore	5	Vice direttore centrale	2
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	13	Direttore di divisione e ispettore capo	13
		18		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro G. — *Dirigenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.*				
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	5	Direttore di divisione e ispettore capo	5
		8		
Quadro H. — *Dirigenti della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile*				
D	Dirigente superiore	5	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale	1
			Direttore di compartimento del traffico aereo	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione	3
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale	4
		12		
Quadro I. — *Dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile*				
D	Dirigente superiore	6	Direttore di circoscrizione di aeroporto delle sedi più importanti	6
E	Primo dirigente	20	Direttore di circoscrizione di aeroporto	20
		26		
Quadro L. — *Dirigenti amministrativi e tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato*				
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale delle ferrovie dello Stato	1
C	Dirigente generale	39	Vice direttore generale	2
			Direttore centrale	11
			Consigliere ministeriale e ispettore generale capo	11
			Direttore compartimentale	15

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Segue Quadro L. — *Dirigenti amministrativi e tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato*				
D	Dirigente superiore	213 (*a*)	Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	40
			Capo ufficio dell'Amministrazione centrale	65
			Capo ufficio presso gli organi periferici	108
E	Primo dirigente	325 (*b*)	Capo divisione presso l'Amministrazione centrale	160
			Capo divisione presso la Amministrazione periferica	150
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale	15
		578 (*a*) (*b*)		

(*a*) Di cui 121 posti riservati agli ingegneri ed architetti, 10 ai medici e 82 alle altre specializzazioni.

(*b*) Di cui 160 posti riservati agli ingegneri ed architetti, 14 ai medici e 151 alle altre specializzazioni.

TABELLA XIII

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro A. — *Dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni*				
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni	1
C	Dirigente generale	25	Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Direttore centrale e direttore compartimentale	24
		25		

Quadro *B* — *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	100	Reggente di direzione compartimentale	4
			Vice direttore centrale	9
			Capo ufficio della direzione generale	3
			Direttore ufficio centrale dopolavoro	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	11
			Direttore provinciale	72
E	Primo dirigente	128	Direttore provinciale delle sedi di minore importanza	22
			Direttore di divisione, vice consigliere ministeriale aggiunto e direttore di ufficio compartimentale	106
		228		

Quadro *C* — *Dirigenti tecnici delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Vice direttore centrale	1
			Vice direttore dell'Istituto delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	5
			Direttore di circolo di costruzioni delle poste e delle telecomunicazioni	18

Segue Quadro *C* — *Dirigenti tecnici delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	15
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	4
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale aggiunto	6
		50		

Quadro *D* — *Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	4	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	10	Direttore di divisione	8
			Ispettore capo e vice consigliere ministeriale	2
		14		

Quadro *E* — *Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	3	Direttore di divisione	1
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Ispettore capo o vice consigliere ministeriale	1
		5		

Quadro *F.* — *Direttore dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore dell'Azienda di Stato servizi telefonici (*a*)	1
		1		

(*a*) Esercita le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive modificazioni e integrazioni.

Quadro *G.* — *Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato dei tervizi telefonici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	4	Direttore centrale	4
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore centrale	4
			Dirigente di ispettorato di zona	3
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	23	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici	23
		40		

Quadro *H.* — *Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	4	Direttore centrale	4
D	Dirigente superiore	17	Vice direttore centrale	4
			Dirigente di ispettorato di zona	2
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	25	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici	21
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	4
		46		

TABELLA XIV

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Quadro *A.* — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6 (*a*)	Direttore generale	6 (*a*)
D	Dirigente superiore	23 (*b*)	Vice direttore generale	6
			Capo servizio	3 (*b*)
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	14
E	Primo dirigente	57	Direttore di divisione	57
		86 (*a*) (*b*) (*c*)		

(*a*) Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

(*b*) Di cui un posto con effetto dalla data indicata nella nota (*a*);

(*c*) Nel primo inquadramento 47 posti sono riservati ai funzionari provenienti dalla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione centrale, 16 ai funzionari provenienti dalla carriera degli ispettori e dei direttori degli U.P.I.C.A., 6 ai funzionari provenienti dalla carriera dei capi uffici statistica e 9 agli ispettori generali del ruolo statale delle camere di commercio.

Quadro *B.* — *Dirigenti per la proprietà intellettuale*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione	4
		5		

Quadro *C.* — *Dirigenti per i servizi dell'energia nucleare*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	5	Vice direttore generale	1
			Capo servizio	1
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	3
E	Primo dirigente	8	Direttore di divisione	8
		13		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro D. — Dirigenti per l'Ispettorato tecnico dell'industria			
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione	7
		10		
	Quadro E — Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale	1
E	Primo dirigente	3	Ispettore capo	3
		4		
	Quadro F — Direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi			
D	Dirigente superiore	1	Direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi	1 (a)
		1		

(a) Dopo tre anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico previsto per il direttore generale.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro G — Dirigenti del Corpo delle miniere ingegneri			
D	Dirigente superiore	9	Vice direttore generale	1
			Ispettore generale	2
			Capo di ufficio distrettuale delle miniere nelle sedi di maggiore rilevanza	6
E	Primo dirigente	17	Direttore di divisione	3
			Ispettore capo	6
			Vice consigliere ministeriale	2
			Capo ufficio distrettuale delle miniere	6
		26		
	Quadro H — Dirigenti del Corpo delle miniere geologi			
D	Dirigente superiore	2	Capo del servizio geologico	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione	2
			Vice consigliere ministeriale	2
		6		
	Quadro I — Dirigente del Corpo delle miniere chimici			
D	Dirigente superiore	1	Capo del servizio chimico	1
E	Primo dirigente	2	Direttore di laboratorio	2
		3		
	Quadro L — Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura			
D	Dirigente superiore	83	Segretario generale	83
		83		

TABELLA XV

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A — Dirigenti dell'Amministrazione centrale			
C	Dirigente generale	6	Direttore generale	6
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore generale	6
			Capo servizio	1
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	6
C	Primo dirigente	58	Direttore di divisione	58
		77		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro B. — Dirigenti degli uffici del lavoro e della massima occupazione			
D	Dirigente superiore	24	Capo servizio	1
			Capo ufficio nazionale collocamento	3
			Direttore ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione	20
E	Primo dirigente	99	Direttore di ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	93
			Direttore centro emigrazione nelle sedi di maggiore importanza	4
			Ispettore capo	2
		123		
	Quadro C. — Dirigenti dell'Ispettorato del lavoro			
D	Dirigente superiore	24	Capo servizio	1
			Capo di ispettorato regionale	20
			Capo dell'Ispettorato medico	1
			Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	97	Capo di ispettorato provinciale	93
			Ispettore capo	4
		121		

TABELLA XVI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A — Dirigenti			
C	Dirigente generale	5	Direttore generale	5
D	Dirigente superiore	10	Vice direttore generale	5
			Consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primo dirigente	26	Direttore di divisione	26
		41		

TABELLA XVII

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A — Dirigenti amministrativi			
C	Dirigente generale	6	Direttore generale	6
D	Dirigente superiore	9	Vice direttore generale	6
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale	3
E	Primo dirigente	23	Direttore di divisione	23
		38		
	Quadro B — Dirigenti tecnici			
D	Dirigente superiore	2	Capo ispettorato tecnico	1
			Ispettore generale tecnico	1
E	Primo dirigente	2	Direttore di divisione dell'ispettorato tecnico	2
		4		

TABELLA XVIII

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A. — Dirigenti			
C	Dirigente generale	4	Direttore generale	3
			Ispettore generale capo dei servizi ispettivi	1
D	Dirigente superiore	5	Vice direttore generale	3
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	2
E	Primo dirigente	20	Direttore di divisione	18
			Ispettore capo	2
		29		

TABELLA XIX

MINISTERO DELLA SANITA'

Quadro *A* — *Dirigenti generali*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	5 (a)	Direttore generale	5 (a)
		5 (a)		

(a) Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino all'entrata in vigore del riordinamento del Ministero della sanità.

Quadro *B* — *Dirigenti amministrativi*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	9	Vice direttore generale	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	8
E	Primo dirigente	13	Direttore di divisione	10
			Ispettore capo e vice consigliere ministeriale	3
		22		

Quadro *C* — *Dirigenti medici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale medico capo	1
			Segretario generale del Consiglio superiore di sanità	1
D	Dirigente superiore	15	Vice direttore generale	4
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	9
			Direttore di ufficio del medico provinciale nelle sedi di maggiore rilevanza delle Regioni a statuto speciale	2

Segue Quadro *C* — *Dirigenti medici*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	54	Direttore di divisione	26
			Ispettore capo e vice consigliere ministeriale	5
			Medico di porto e di aeroporto e di confine nelle sedi di maggiore rilevanza	7
			Direttore di ufficio del medico provinciale con sede nelle Regioni a statuto speciale	16
		71		

Quadro *D* — *Dirigenti veterinari*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	8	Vice direttore generale	1
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	5
			Capo ufficio veterinario provinciale nelle sedi di maggiore rilevanza nelle Regioni a statuto speciale	2
E	Primo d[illegible]nte	34	Direttore di divisione e ispettore capo e vice consigliere ministeriale	12
			Veterinario di porto o di aeroporto o di confine nelle sedi di maggiore rilevanza	6
			Direttore di ufficio del veterinario provinciale con sede nelle Regioni a statuto speciale	16
		42		

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro E — Dirigenti chimici			
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione, ispettore capo e vice consigliere ministeriale	4
		6		
	Quadro F — Dirigenti farmacisti			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione	1
		2		
	Quadro G — Dirigenti ingegneri			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione	1
		2		
	Quadro H — Dirigenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità			
C	Dirigente generale	11	Direttore dell'Istituto superiore di sanità	1
			Capo dei laboratori	10
D	Dirigente superiore	30	Ricercatore superiore	30 (a)
E	Primo dirigente	36	Primo ricercatore	36 (b)
		77		

(*a*) Così ripartiti tra i vari laboratori biologia n 3; chimica n 8; chimica biologica n 3; chimica terapeutica n 3; elettronica n. 1; fisica n 2; ingegneria sanitaria n. 2; microbiologia n. 5; parassitologia n. 2; veterinaria n 1;

(*b*) Così ripartiti tra i vari laboratori: biologia n 4; chimica n. 10; chimica biologica n. 4; chimica terapeutica n. 4; elettronica n. 1; fisica n. 3; ingegneria sanitaria n. 2; microbiologia n. 5; parassitologia n. 2; veterinaria n. 1.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro I — Dirigenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanità			
D	Dirigente superiore	1	Capo dei servizi amministrativi e del personale	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione	4
		5		
	Quadro L — Dirigente del museo sperimentale dell'Istituto superiore di sanità			
E	Primo dirigente	1	Dirigente del museo	1 (a)
		1		

(*a*) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, compete il trattamento del dirigente superiore

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro M — Dirigente della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità			
E	Primo dirigente	1	Dirigente della biblioteca	1 (a)
		1		

(*a*) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, compete il trattamento economico del dirigente superiore

TABELLA XX

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro A — Dirigenti			
C	Dirigente generale	2	Direttore generale	2
			Vice direttore generale	3
D	Dirigente superiore	5	Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	2
E	Primo dirigente	24	Direttore di divisione, vice consigliere ministeriale e ispettore capo	24
		31		

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. 749.

Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Visto l'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

(Ammissione in carriera)

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.

Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso è stato indetto.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

(Procedimento e prove d'esame)

Gli esami di concorso di cui all'art. 1 consistono in due prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media complessiva di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata solo se il candidato consegue la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La prova facoltativa di lingua francese di cui al precedente comma consiste in un colloquio. Per tale prova

può essere attribuito sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche. Il presidente della commissione giudicatrice dispone l'allontanamento degli astanti dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.

Si applica ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva la graduatoria generale di merito.

Con lo stesso decreto, nei limiti dei posti a concorso, dichiara vincitori i candidati utilmente classificati nella graduatoria generale ed assegna ciascuno di essi ad uno dei ruoli provinciali.

Il personale di cui al precedente comma non può essere trasferito nè distaccato se non abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

Il decreto che approva la graduatoria generale di merito e nomina i vincitori è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il primo comma dell'art. 11 ed il secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art 3.

(*Nomina in esperimento*)

La prima assunzione in servizio dei segretari comunali della qualifica iniziale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di sei mesi che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 748, è abrogato.

Art. 4.

(*Qualifiche della carriera*)

Le qualifiche di « segretario comunale di 2ª classe », di « segretario comunale di 1ª classe » e di « segretario capo di 2ª classe » sono sostituite dall'unica qualifica di « segretario comunale ».

La qualifica di « segretario capo di 1ª classe » è soppressa ed è sostituita dalla qualifica di « segretario capo ».

La qualifica di « segretario provinciale generale di 2ª classe » è soppressa.

Art. 5.

(*Promozione alla qualifica di segretario capo*)

La promozione alla qualifica di segretario capo è conferita con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali, a ruolo aperto per anzianità congiunta al merito ai segretari comunali i quali abbiano compiuto anni quattro e mesi sei di servizio effettivo nella qualifica riportando, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per l'altro anno almeno quello di « distinto ».

La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima ed al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione allo scrutinio.

Art. 6.

(*Valutazione di anzianità*)

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di segretario capo, il servizio prestato anteriormente alla nomina a segretario comunale di ruolo in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.

Agli stessi fini, è valutato per intero il servizio prestato nella qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale; il servizio prestato nella qualifica di vice segretario ovvero di capo ripartizione di ruolo presso comuni o provincie è valutato per metà.

I servizi indicati nei primi due commi sono cumulabili.

La qualifica di segretario capo non potrà, comunque, essere conferita se non sia stato prestato servizio effettivo nella qualifica di segretario per almeno due anni.

Art. 7.

(*Concorso per trasferimento alle sedi della classe terza*)

Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia, un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi della classe terza vacanti nella provincia alla data del primo gennaio.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi anche se in servizio in altre provincie.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui al primo comma sono formate dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'assegnazione dei vincitori alle sedi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni dalla data di approvazione.

Art. 8.

(*Nomina a segretario comunale generale di classe 2ª*)

I posti di segretario generale di classe 2ª sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorsi per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 2ª rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui al successivo articolo.

Al concorso sono ammessi:

a) i segretari capi i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2ª, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, tranne quello della età ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualità di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione.

I vice segretari ed i capi ripartizione devono avere riportato nell'ultimo quinquennio di servizio in tali qualifiche, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina alla qualifica di segretario comunale generale di classe 2ª non è richiesto il diploma di laurea, per i vice segretari e per i capi ripartizione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella *F* allegata al presente decreto.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 2 del presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro per l'interno procede alla nomina ed alla assegnazione dei candidati dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

La validità della graduatoria cessa trascorso un anno dalla sua approvazione.

L'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, è abrogato.

Art. 9.

(*Concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª*)

Con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe 2ª vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare i segretari generali di classe 2ª.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro per l'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni dalla data della sua approvazione.

Il decreto del Ministro per l'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

(*Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe 2ª*)

La commissione giudicatrice del concorso previsto dall'art. 9 è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di comune appartenente alla classe 2ª, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe 2ª, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 11.

(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe)

I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per l'altro anno almeno quello di « distinto »;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, i quali siano considerati appartenenti ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto tranne quello dell'età. I vice segretari devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di « ottimo »;

b) i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonchè i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti che siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed avere prestato un numero di anni di servizio effettivo quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dal presente decreto perchè un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo non è richiesto il diploma di laurea:

a) ai segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ai vice segretari generali di comuni o provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 giugno 1954, n. 748, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

L'art. 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati.

Art. 12.

(Concorsi per la nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe)

I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1ª classe;

b) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1ª classe.

I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe delle provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con giudizi complessivi di « ottimo »;

b) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera *a)* del presente comma;

c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 11 del presente decreto.

L'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 13.

(*Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della classe 1ª*)

I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale della classe 1ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

L'art. 24 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 14.

(*Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede*)

Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe 2ª, i segretari aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.

L'art. 25 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 15.

(*Commissione giudicatrice dei concorsi*)

La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe e composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del comune o dal presidente della giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.

La commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami a posti di segretario comunale generale di 2ª classe è composta:

da un consigliere di Stato, che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario comunale generale di 2ª classe, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per l'interno.

L'art. 27 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 16.

(*Validità delle graduatorie*)

La validità delle graduatorie di merito dei candidati ai concorsi per titoli a posti di segretario generale di classe 1ª cessa dopo sei mesi dalla data della sua approvazione.

Entro il periodo di tempo previsto dal comma precedente, il Ministro per l'interno conferisce la titolarità della sede a concorso ad uno dei candidati che, tenuto presente l'ordine della graduatoria, dichiari di accettare la nomina al posto a concorso nella ipotesi che esso, per qualsiasi causa, si renda vacante.

NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(*Classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario*)

A ciascun comune ed a ciascuna provincia è assegnato un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata, rispettivamente, nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

La tabella *A*, allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107, e la tabella *B*, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 1 e l'art. 3 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 18.

(*Consorzi di comuni*)

I comuni delle classi 4ª e 3ª appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzio fra loro per il servizio di segreteria.

E' nominato titolare della segreteria del consorzio tra comuni il segretario, titolare della segreteria di uno dei comuni consorziati, il quale rivesta la qualifica di segretario capo ovvero, nel caso di parità di qualifica, sia in possesso di maggiore anzianità.

L'art. 2 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 19.

(*Revisione della classificazione dei comuni e delle province*)

Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle province prevista dalla tabella *A* e dalla tabella *B*.

Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni e delle province con decreto del Ministro per l'interno sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento a dati statistici.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 nonchè l'art. 5 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art. 20.

(*Revisione straordinaria della classificazione*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà riveduta, in conformità alle tabelle *A* e *B*, la classificazione dei comuni e delle province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1970, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per l'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione del presente decreto, nei rispettivi ruoli, i segretari comunali e provinciali in servizio.

Art. 21.

(*Inquadramento nella qualifica di segretario capo*)

Ai segretari comunali in servizio alla data del 30 g gno 1970 con le soppresse qualifiche di segretario ca di 2ª classe, di segretario comunale di 1ª classe e segretario comunale di 2ª classe sono attribuiti, con c creto del prefetto, il parametro e la qualifica di seg tario capo, a decorrere dal 1° luglio 1970, se in posses dell'anzianità prevista dall'art. 5 o da quella successi in cui gli interessati abbiano maturato la prescrit anzianità.

L'anzianità eccedente rispetto a quella complessi mente richiesta è conservata nella qualifica medesir agli effetti economici.

Ai vincitori dei concorsi per titoli e per esami a po di segretario capo di 1ª classe, espletati ai sensi d l'art. 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'art. della legge 17 febbraio 1968, n. 107, i quali non abbia comunque conseguito la promozione a tale qualific nonchè agli idonei dei concorsi medesimi, inquadr ai sensi delle disposizioni di cui ai commi preceden sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio in a giunta a quelli spettanti.

Art. 22.

(*Titolarità delle sedi di classe 4ª o 3ª ai segretari promossi ed inquadrati fra i segretari capi*)

I segretari comunali promossi alla qualifica di seg tario capo in applicazione dell'art. 5 ovvero inquadr in tale qualifica a norma dell'art. 21 i quali, alla data entrata in vigore del presente decreto, siano titolari comuni assegnati, in base alla tabella *A*, alla classe ovvero alla classe 3ª conservano la titolarità di t segreterie.

Art. 23.

(*Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe*)

I segretari comunali in servizio alla data di entra in vigore del presente decreto con la soppressa qualifi di « segretario capo di 1ª classe » i quali siano titol di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella alla classe 2ª, conseguono, dalla data di cui sopra, c decreto del Ministro per l'interno, la nomina alla qua fica di segretario generale di 2ª classe e conservano titolarità della sede.

I segretari comunali in servizio alla data di entra in vigore del presente decreto con la soppressa qua fica di « segretario capo di 1ª classe », i quali siano ti lari di segreterie di comuni che, secondo i dati uffici dell'ultimo censimento, abbiano popolazione compre

fra gli 8.001 e 10.000 abitanti conseguono, dalla data di cui sopra con decreto del Ministro per l'interno la nomina alla qualifica di segretario generale di 2ª classe, conservano la titolarità della sede e sono iscritti in apposita appendice ad esaurimento del ruolo nazionale, finchè non conseguano, a seguito del concorso previsto dall'art. 9 del presente decreto, la titolarità di sede della classe 2ª.

L'anzianità di servizio effettivo di ruolo nella soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe è riconosciuta nella nuova qualifica ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 24.

(*Segretari provinciali generali di 2ª classe*)

I segretari provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali rivestano la qualifica di segretario provinciale generale di 2ª classe e prestino servizio in qualità di titolari presso province assegnate in base alla tabella *B* alla classe 1ª *B*, conservano la titolarità delle sedi.

I segretari provinciali di cui al precedente comma assumono la qualifica di segretario generale provinciale di classe 1ª *B* con anzianità decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Essi prenderanno posto, nel ruolo nazionale, immediatamente dopo l'ultimo segretario generale di classe 1ª *B*, conservando la progressione risultante dalla posizione nel ruolo alla suddetta data.

L'art. 22 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 25.

(*Trattamento economico*)

Ai segretari comunali e provinciali compete il trattamento economico previsto dalla tabella *D* allegata al presente decreto.

Ai segretari comunali contemplati nell'art. 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, è attribuito lo stipendio previsto per i segretari capi titolari di sedi appartenenti alla classe 3ª.

Le classi di stipendio successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella *D*, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.

Ai segretari capi trasferiti in comuni di classe 3ª a seguito del concorso previsto dal precedente art. 7, è attribuita, agli effetti giuridici ed economici, la classe di stipendio corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica stessa.

Ai segretari comunali generali di 1ª *A*, 1ª *B* e di 2ª classe ed ai segretari provinciali è esteso, con le medesime decorrenze ed agli stessi effetti, secondo l'equiparazione risultante dalla annessa tabella *D*, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la « disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato » emanato in attuazione della delega di cui agli artt. 16 e 16-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai segretari dei consorzi spetta una retribuzione mensile aggiunta pari ad un quarto dello stipendio in godimento ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione.

L'art. 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, è abrogato.

Art. 26.

(*Concessione dell'alloggio*)

I comuni delle classi 4ª e 3ª hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità, esente dalla riduzione prevista dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, in misura corrispondente al quinto dello stipendio spettante al segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corresponsione dell'indennità è obbligatoria per tutti i comuni della classe 4ª e per quelli della classe 3ª classificati come comuni montani che siano altresì dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di amministrazione.

L'indennità non può essere concessa al segretario che, senza autorizzazione ed entro sei mesi dalla assunzione della titolarità della sede, non abbia stabilito la residenza nella sede medesima.

L'amministrazione comunale è tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva nel caso di impossibilità materiale alla fornitura dell'alloggio o nel caso che il segretario non sia in condizioni di procurarselo per assoluta mancanza dei locali nel comune.

L'art. 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 27.

(*Diritti di segreteria*)

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E* allegata al presente decreto.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali titolari o reggenti della sede è commisurata ad un terzo dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

Dal computo è esclusa la 13ª mensilità.

Il segretario temporaneamente reggente di sede vacante può optare per la quota assegnata al titolare della sede stessa.

Nessuna quota di diritti di segreteria compete ai segretari ai quali è esteso il trattamento economico previsto per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art. 28.

(*Ruoli dei segretari comunali*)

I segretari generali di 1ª e 2ª classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari comunali ed i segretari capi sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali e dei segretari capi sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro per l'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro per l'interno.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art. 29.

(*Segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza*)

I segretari comunali che, alla data del 1° luglio 1970, risultino distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, in applicazione dell'art. 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono in tale posizione senza ulteriore conferma, anche nel caso risultino vincitori o idonei del concorso a posti di segretario capo di 1ª classe, bandito ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, ovvero vincitori dei concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe o di 1ª classe previsti nel presente decreto e sono esentati dall'obbligo di assumere servizio presso le sedi a concorso.

I segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza sono iscritti in apposita appendice al ruolo nazionale dei segretari comunali.

Art. 30.

(*Consigli di amministrazione*)

Al consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale è aggiunto un segretario comunale generale di 1ª o di 2ª classe nella qualità di componente effettivo ed un segretario comunale generale di 1ª o di 2ª classe nella qualità di supplente.

A ciascun consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali è aggiunto un segretario comunale nella qualità di componente effettivo ed un segretario comunale nella qualità di supplente iscritti nel ruolo provinciale.

Al consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è aggiunto un segretario provinciale generale di 1ª classe nella qualità di componente effettivo ed un segretario provinciale generale di 1ª classe nella qualità di supplente.

Art. 31.

(*Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale nel primo triennio*)

I posti che si renderanno vacanti nel primo triennio dal 31 dicembre 1972 verranno conferiti per due terzi ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 e per un terzo ai vincitori di apposito concorso per titoli.

Al concorso per titoli di cui al precedente comma sono ammessi solamente i candidati che alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, risultino in servizio non di ruolo con l'incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato in tale posizione un periodo ininterrotto di almeno due anni.

Il Ministro per l'interno indice il concorso per titoli nei termini di cui all'art. 1 e nomina la commissione giudicatrice che è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un esperto in discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

da un segretario comunale scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Al concorso per titoli si applicano le norme previste dall'art. 2, commi 4°, 5°, 8° 9°, 10° e 11°, del presente decreto.

I posti non attribuiti a seguito dell'espletamento del concorso per titoli sono assegnati in aumento al concorso di cui all'art. 1.

Art. 32.
(Nomina a segretario comunale generale di classe 2ª)

Sino alla data del 30 giugno 1975, ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di classe 2ª possono partecipare i segretari che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno nove anni e sei mesi, ovvero per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento della anzianità complessiva di nove anni e sei mesi, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per i segretari comunali non in possesso del diploma di laurea tale periodo di servizio effettivo di ruolo è elevato ad anni undici, rimanendo salvo il riconoscimento del servizio effettuato in qualità di impiegato ai sensi del precedente comma.

Art. 33.
(Concorsi indetti e non espletati)

I concorsi indetti a norma degli articoli 21, 22 e 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604, non definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portati a termine con le modalità previste dalle norme vigenti alla data del relativo bando.

Art. 34.
(Disposizioni abrogate)

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con il presente decreto.

Art. 35.
(Data di entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — RUMOR — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addì 6 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 122. — CARUSO

TABELLA *A*

Classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale

Classe del comune	Abitanti	Qualifica del segretario
IV	fino a 3.000	Segretario comunale Segretario capo
III	da 3.001 a 10.000	Segretario capo
II	da 10.001 a 65.000	Segretario generale di classe 2ª
I *B*	da 65.001 a 250.000 (1)	Segretario generale di classe 1ª *B*
I *A*	oltre 250.000	Segretario generale di classe 1ª *A*

(1) e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

TABELLA *B*

Classificazione delle provincie ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale

Classe della provincia	Popolazione del comune capoluogo	Qualifica del segretario
I *B*	fino a 250.000 abitanti	Segretario generale di classe 1ª *B*
I *A*	oltre 250.000 abitanti	Segretario generale di classe 1ª *A*

TABELLA *C*

Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione alla carriera dei segretari comunali

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

2) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

3) Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende publiche e ragioneria applicata agli enti locali.

4) Nozioni di diritto civile.

5) Diritto penale (Codice penale: libro II, titoli II e VII).

6) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

7) Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).

8) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

9) Legislazione sociale.

10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

11) Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

TABELLA *D*

Equiparazione dei segretari comunali e provinciali agli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato ai fini della determinazione del trattamento economico.

Classe comune e provincia	Qualifiche dei segretari comunali e provinciali	Parametro e trattamento economico
IV	Segretario comunale	190 6 mesi
		257 4 anni
	Segretario capo	307 12 anni
		387 2 »
		426
III	Segretario capo	307 12 anni
		387 2 »
		426 5 »
		455 5 »
		487 7 »
		530
II	Segretario generale classe 2ª	Trattamento economico del « Primo dirigente »
I B	Segretario generale comunale e provinciale	Trattamento economico del « Dirigente superiore »
I A	Segretario generale comunale e provinciale	Trattamento economico del « Dirigente superiore » maggiorato del 14 per cento

TABELLA *E*

Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria

Classe del comune o provincia	Quota spettante al comune o alla provincia = %	Quota spettante al segretario titolare o reggente = %	Quote destinate al fondo di cui art. 42 legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche
I	70	—	30
II	70	—	30
III	40	60	(1)
IV	15	85	(1)

(1) Somme eventualmente disponibili dopo effettuata la ripartizione tra comune e segretario, ai sensi dell'art. 27, comma 2°, del presente decreto.

TABELLA *F*

Programma delle prove di esame del concorso a posti di segretario generale di 2ª classe

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico, pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

c) diritto costituzionale e amministrativo.

Prove orali:

a) le materie delle prove scritte;

b) ragioneria applicata agli enti territoriali;

c) nozioni di diritto civile;

d) diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII);

e) legislazione sociale;

f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;

g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

h) elementi di contabilità generale dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **750**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Tecnica e diagnostica istopatologica », presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari il 29 dicembre 1971 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Tecnica e diagnostica istopatologica » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 89. — CARUSO

Repertorio n. 49/402

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Tecnica e diagnostica istopatologica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno, addì ventinove del mese di dicembre a Cagliari, in una sala del palazzo dell'università e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 16 dicembre 1971 (Allegato *A*);

on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale n. 31 del 2 dicembre 1971, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parti I e II, n. 41) in data 3 dicembre 1971 (Allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 17 dicembre 1971 (Allegato *C*).

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di « Tecnica e diagnostica istopatologica » e che ragioni di opportunità rendono necessaria l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Tecnica e diagnostica istopatologica »;

c) che con legge regionale n. 31 del 2 dicembre 1971, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parti I e II, n. 41) in data 3 dicembre 1971 l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Tecnica e diagnostica istopatologica » presso la facoltà di medicina e chirurgia (Allegato *B*);

d) che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari (Allegato *D*), il senato accademico (Allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione della medesima università (*Allegato F*) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di professore di ruolo;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 17 dicembre 1971 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione *dell'Università degli* studi di Cagliari, nella seduta del 16 dicembre 1971, (Allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della convenzione medesima;

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunziare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Tecnica e diagnostica istopatologica ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Tecnica e diagnostica istopatologica » la somma annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di lire 5.000.000 (cinquemilioni), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Tecnica e diagnostica istopatologica ».

L'Università di Cagliari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverrà sia su iniziativa del professore di ruolo della cattedra di «Tecnica e diagnostica istopatologica», sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti alla Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra suddetta sarà tenuta, inoltre, ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale e il titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: Alberto Boscolo

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione: Paolo Dettori

L'ufficiale rogante: Gesuino Piga

Ufficio del registro. Atti civili successioni Cagliari, addì 30 dicembre 1971. Registrato al n. 5969 Mod. 71/M.E. Esatte L. *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1972.

Ricostituzione del comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, concernente la attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) i compiti già affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.);

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 marzo 1964, 12 ottobre 1964, 7 giugno 1966, 11 novembre 1968, 25 novembre 1969 e 23 dicembre 1970, relativi alla nomina del presidente e dei membri del comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Taviani on. prof. Paolo Emilio, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del C.I.P.E.

Membri:

Tedeschi sen. Franco, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Jozzelli on. dott. Attilio, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Angrisani sen. dott. Luigi, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Russo on. avv. Vincenzo, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Valitutti sen. prof. Salvatore, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Orlando sen. Giulio, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Ruffini on. avv. Attilio, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Corti on. dott. Bruno, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Barbi on. dott. Paolo, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario del C.I.P.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale
per la programmazione economica

Andreotti

(12789)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione delle rendite di invalidità e reversibilità prevista dall'art. 41-bis, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 241.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 41-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze a favore dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Considerata la necessità di determinare appositi redditi convenzionali per il calcolo della rendita di invalidità o di reversibilità spettante ai soggetti specificati nel seconda comma del menzionato art. 41-*bis*, per i quali la retribuzione utile allo scopo non può essere accertata con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle rendite di inabilità e di reversibilità dovute ai soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 41-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 241, sono stabilite nelle misure appresso indicate:

a) esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: L. 570.000;

b) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa, e non viventi nell'ambiente economico agricolo: L. 570.000;

c) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgono attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo:

L. 345.000 se di età pari o inferiore a 16 anni;
L. 590.000 se ultrasedicenni;

Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente comma è fatto salvo per gli interessati il diritto di chiedere la liquidazione della rendita sulla base dell'eventuale maggiore reddito dell'infortunato, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dei competenti uffici pubblici con espresso riferimento alla personale attività lavorativa svolta dall'infortunato medesimo nell'anno 1967 o, se più favorevole, nell'anno 1966, fermo restando il massimale retributivo vigente in materia.

Le retribuzioni stabilite nel primo comma seguiranno le variazioni che verranno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottati in forza delle disposizioni legislative citate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *Il Ministro*: DE MARZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1972
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 378

(12752)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.

Costituzione del comitato speciale e del collegio sindacale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernenti la composizione del comitato speciale e del collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai membri di diritto, dai seguenti rappresentanti:

Dato dott. Bernardo, membro effettivo, e Gazzera dott. Enzo, membro supplente, per il Ministero della agricoltura e delle foreste;

Tavernini dott. Ugo e Miraglia dott. Antonello, membri supplenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Orlandi Contucci avv. Goffredo, Micheli dott. Luigi, Ricciarelli Pietro, membri effettivi, e Tarsitani Giulio, Paci dott. Alberto, membri supplenti, per i datori di lavoro;

Simonte Giovanni, Militello dott. Giacinto, Bonino Raffaele, membri effettivi, e Romanini William, Contessi Walter, membri supplenti, per i lavoratori;

Cossiga dott. Ermanno, esperto.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci è composto, oltre che dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dai seguenti funzionari:

Rossi dott. Valerio, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e De Flora prof. Ferdinando, per il Ministero del tesoro, membri effettivi;

Porreca dott. Silvino e Volo dott. Antonio, membri supplenti.

Roma, addì 24 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12733)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 novembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12653)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 novembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12652)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore produzioni silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 7 luglio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della lingua italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di storia della lingua italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1972, registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 197, l'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento viene autorizzato ad acquistare dalla « Mensa arcivescovile di Trento » il complesso immobiliare « Villa San Carlo » da destinare a sede dell'ente e distinto nel comune catastale di Villazzano al foglio di possesso fondiario 9 particelle numeri 256, 257, 260, 262, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 274, 82, 83, 261, 264, 85, 263, 273, 271/1, 84, 258/1, 269, 259 della superficie complessiva di mq. 38.212.

(12761)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale (rettifica) 27 settembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972 registro n. 34 Difesa, foglio n. 133

E' disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 361 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale-Esercito, anno 1969, disp. 34ª, pag. 3881, viene rettificato nel testo della motivazione della medaglia d'argento al valor militare concessa per attività partigiana in favore di Dalla Ragione Livio, nato il 5 febbraio 1922 in Pieve S. Stefano (Arezzo):

da « sottufficiale dell'Esercito entrava, all'armistizio, nel locale movimento di resistenza portandovi entusiasmo e fede. Organizzato un reparto di partigiani, partecipava a capo dello stesso a brillanti operazioni. Nel corso di un rastrellamento condotto da rilevanti forze nemiche, riusciva a sottrarre con capacità e coraggio il suo reparto a sicura distruzione. Successivamente, in occasione di un duro attacco concentrico avversario contro un abitato difeso da reparti partigiani, era di esempio per fermezza e coraggio infondendo ai gregari ed alla popolazione fiducia e determinatezza fino al successo finale »;

in « entrato all'armistizio nel locale movimento di resistenza vi portava il suo entusiasmo giovanile e la sua incrollabile fede, partecipando a numerose azioni sempre distinguendosi. Nel corso di un rastrellamento condotto da rilevanti forze nemiche, si batteva strenuamente agevolando con il suo ardito intervento il ripiegamento dei suoi commilitoni. Successivamente in occasione di un duro attacco concentrico avversario contro un abitato difeso da partigiani, incurante del rischio a cui si esponeva, contribuiva con slancio valoroso all'esito vittorioso dell'azione ».

(12762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia mediante trasferimento di coadiutori dattilografi di altre amministrazioni dello Stato.

Sono disponibili nel ruolo del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari del Ministero di grazia e giustizia i posti recati in aumento nell'organico nell'anno 1973, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 234, da attribuire mediante trasferimento di coadiutori dattilografi di altre amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai posti suindicati dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio 2°, apposita domanda in carta legale entro e non oltre il 31 dicembre 1972. Si considereranno prodotte in termine utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare la data ed il luogo di nascita, lo stato civile, la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera nel ruolo dei coadiutori dattilografi dell'amministrazione di appartenenza; dovranno, infine, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello stato matricolare aggiornato con i giudizi complessivi; la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio.

(12776)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per l'ammissione di cinquanta allievi al 5° corso di studi per aspiranti segretari comunali istituito presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1972-73 è istituito in Palermo uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni vicinori che saranno designati dal prefetto di Palermo, al quale è demandata l'organizzazione e la vigilanza sul regolare andamento del corso.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1973 e termine nel mese di luglio 1973.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1973;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1972-73;

3) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile; che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 10 gennaio 1973.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Le copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere in regola con il bollo e debitamente autenticati.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1972-73 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dal concorso i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Palermo, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 28 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12774)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.